

Regolamento di gestione e di funzionamento
della Fondazione

**Istituto tecnologico superiore per la chimica e le nuove tecnologie
della vita - LifeTech ITS Academy (LifeTech ITS Academy)**

Il presente Regolamento, adottato dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, contiene le norme attuative e suppletive rispetto allo Statuto per la gestione e il funzionamento della Fondazione Istituto tecnologico superiore per la chimica e le nuove tecnologie della vita - LifeTech ITS Academy (LifeTech ITS Academy) (di seguito la "Fondazione").

1. ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Gli organi della Fondazione previsti dallo Statuto sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico; e
- il Revisore dei Conti.

2. PRESIDENTE

1. Il Presidente, le cui competenze sono indicate dall'articolo 10 dello Statuto, è scelto tra eminenti personalità del territorio che si sono distinte, in ambito accademico, della formazione o produttivo, nel settore della chimica e delle nuove tecnologie della vita e dispone di ogni potere necessario al normale andamento delle riunioni degli organi che presiede; per questo assegna un termine agli interventi, dà e toglie la parola ai componenti, invita i relatori dei temi in discussione ad intervenire.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, al Presidente possono essere conferiti determinati poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 11 dello Statuto.

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'articolo 11 dello Statuto, si riunisce, con preavviso di almeno sette giorni, almeno due volte l'anno, e ogniquale volta venga ritenuto necessario dal Presidente; viene inoltre convocato anche nel caso in cui un solo componente ne faccia richiesta scritta indicando le materie oggetto di discussione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal consigliere più anziano, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, e contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti

relativi.

3. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si terranno in conformità a quanto previsto nello Statuto e con voto palese, e saranno verbalizzate dal Segretario degli organi collegiali nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da persona incaricata dal Presidente della seduta.

4. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti alla riunione e della loro rispettiva qualifica, nonché degli assenti, specificando se detta assenza è giustificata o meno. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato viene allibrato nell'apposito libro delle delibere e sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

5. Nessun compenso spetta per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione soggetti terzi, ove ritenuto opportuno. A detti soggetti saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, previa autorizzazione scritta da parte del Presidente, nei limiti delle somme appositamente stanziare nel bilancio preventivo.

4. IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'articolo 13 dello Statuto, è presieduto dal Presidente o dalla persona appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione. È composto da un numero massimo di componenti stabilito dal Consiglio di amministrazione, individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso tra soggetti particolarmente qualificati nel settore di riferimento della Fondazione, articolato nei seguenti ambiti: Biomedicale, Bioinformatico, Biotecnologico.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal suo Presidente, o in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, dal Presidente della Fondazione o dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, che deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione e che contiene l'ordine del giorno.

3. Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico sono verbalizzate dal Segretario degli organi collegiali o, in caso di suo impedimento, da persona incaricata dal Presidente della seduta.

4. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti alla riunione e della loro rispettiva qualifica nonché degli assenti, specificando se detta assenza è giustificata o meno. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato viene allibrato nell'apposito libro delle

delibere e sottoscritto dal Presidente del Comitato tecnico-scientifico e dal Segretario della seduta.

5. All'interno del Comitato tecnico-scientifico potranno essere individuati dei Comitati di progetto, responsabili della conduzione scientifica di uno o più percorsi formativi attivati dalla Fondazione, aventi il compito di rappresentare i soggetti formativi che partecipano alla Fondazione ed alla progettazione e gestione dei progetti formativi.

6. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato tecnico-scientifico potrà articolarsi in gruppi di lavoro ad hoc, con funzioni istruttorie. Ai lavori dei predetti gruppi possono essere invitati anche esperti italiani e stranieri per esprimere pareri su specifici argomenti nei campi di competenza.

7. Il Comitato tecnico-scientifico riferisce in ogni esercizio al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

8. Tutti coloro che partecipano ai lavori del Comitato tecnico-scientifico sono tenuti al vincolo di riservatezza nelle materie trattate.

9. Nessun compenso spetta per la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico. Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato tecnico-scientifico soggetti terzi, ove ritenuto opportuno. A detti soggetti saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, previa autorizzazione scritta da parte del Presidente, nei limiti delle somme appositamente stanziare nel bilancio preventivo.

5. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'articolo 12 dello Statuto, è presieduta dal Presidente. È convocata con preavviso di almeno sette giorni dal Presidente o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi.

2. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono verbalizzate dal Segretario degli organi collegiali o, in caso di suo impedimento, da persona incaricata dal Presidente della seduta. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. Il verbale approvato viene allibrato nell'apposito libro delle delibere e sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

3. I soci fondatori e i soci partecipanti possono essere stabilmente rappresentati nell'Assemblea di partecipazione dal legale rappresentante o da un suo delegato in virtù di delega scritta che verrà conservata negli atti della Fondazione.

6. REVISORE DEI CONTI

1. Il compenso del Revisore dei conti, le cui competenze sono indicate

dall'articolo 14 dello Statuto e individuate in sede di prima applicazione dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea dei Partecipanti cui compete la nomina.